



**SPROPORZIONATA LA PERDITA DEL GRADO PER IL FINANZIARE TROVATO CON HASHISH
PER USO PERSONALE**

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 IL FATTO

2 LA SENTENZA

1 IL FATTO

Un appartenente alla **Guardia di Finanza** veniva fermato dalla Questura di Savona e trovato in possesso di **2,76 grammi di hashish**, che consegnava spontaneamente, dichiarandone la detenzione per **uso personale**.-

La vicenda si concludeva, sul piano prefettizio, con l'invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti.-

Sul piano disciplinare, però, la Guardia di Finanza riteneva il fatto gravissimo e disponeva nei confronti del militare la sanzione più pesante: **la perdita del grado per rimozione**.-

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al **TAR Liguria**, sostenendo che la sanzione fosse sproporzionata, anche perché si trattava di una quantità modica, di un episodio isolato, senza risonanza mediatica e con esame del capello risultato negativo.-

2 LA SENTENZA

Il TAR Liguria, sentenza n. 651/2026, pubblicata il 18 maggio 2026, ha accolto il ricorso principale e ha annullato il provvedimento di **perdita del grado per rimozione**.

Il TAR non minimizza il fatto: la detenzione e l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un appartenente alla Guardia di Finanza resta una condotta grave e disciplinarmente rilevante.

Il problema, però, è un altro: **la sanzione era proporzionata?** Secondo il Tar no.-

La perdita del grado è la sanzione più grave, non graduabile e con effetti profondi sullo status del militare. Per questo può essere applicata solo quando il fatto presenti un livello massimo di disvalore.

Nel caso concreto, invece, il TAR ha valorizzato alcuni elementi:

- **la quantità modica di hashish;**
- **l'uso personale;**
- **l'atteggiamento collaborativo del ricorrente;**
- **L'esito negativo dell'esame del capello, indice di un uso non abituale;**
- **l'assenza di una concreta risonanza mediatica;**
- **il fatto che il ricorrente non fosse più in servizio dal 2024.**

Per il TAR, quindi, la condotta poteva certamente essere sanzionata, ma non con la misura massima, perché non vi era proporzione fra la condotta vietata e la sanzione stabilita.-